

**La Confederazione Svizzera  
rappresentata**

**dall'Ufficio federale della cultura (UFC)**

Hallwylstrasse 15  
CH-3003 Berna

e

**il Cantone dei Grigioni**

(beneficiario di aiuti finanziari)

rappresentato dal  
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA)  
Quaderstrasse 17, 7000 Coira

stipulano il seguente

## **CONTRATTO DI PRESTAZIONI**

### **1. Premessa**

Con il sostegno finanziario della Confederazione il Cantone dei Grigioni realizza e promuove progetti volti a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana e a rafforzare il trilinguismo nell'amministrazione cantonale, soprattutto nei contatti con le autorità comunali e con la popolazione, oltre che nella formazione.

Grazie agli aiuti finanziari federali il Cantone dei Grigioni sostiene le organizzazioni e istituzioni romanciofone e italofone sovraregionali, l'attività editoriale romancia e le misure di promozione del romancio e dell'italiano nei media.

Il presente contratto di prestazioni disciplina le condizioni quadro per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Cantone dei Grigioni per il periodo 2021–2024.

### **2. Basi legali e forma giuridica**

Il presente contratto di prestazioni è retto dagli articoli 21–25 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), dagli articoli 17–21, 26 e 27 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11) e dall'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) ed è un contratto di diritto pubblico.

### **3. Durata**

Il presente contratto di prestazioni entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2024.

## **4. Obiettivi**

### **4.1. Contesto**

Con il presente contratto di prestazioni vengono fissate le condizioni quadro per la concessione di aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni secondo gli articoli 21 e 22 LLing.

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono previsti per i seguenti ambiti:

- progetti per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali, oltre che nel settore dell'istruzione (art. 17 OLing);
- misure del Cantone e contributi a progetti di terzi per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana (art. 18 OLing);
- sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 19 OLing);
- promozione dell'attività editoriale romancia (art. 20 OLing);
- aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua romancia nei media (art. 21 OLing).

### **4.2. Priorità nel periodo di finanziamento 2021–2024**

La Confederazione e il Cantone fissano priorità comuni nel programma di promozione in materia di politica linguistica. Nell'attuale periodo di finanziamento si perseguono in particolare le seguenti priorità sovraordinate:

- elaborare i risultati della valutazione del periodo di finanziamento 2016–2020 e integrare le raccomandazioni nell'attività della Confederazione, del Cantone e delle organizzazioni linguistiche;
- definire una distinzione chiara dei ruoli tra compiti, diritti e doveri della Confederazione, del Cantone e delle organizzazioni sostenute;
- analizzare e attuare le misure già definite dal Cantone dei Grigioni nel corso dell'elaborazione della valutazione;
- rafforzare la pianificazione e il coordinamento strategici comuni nel plurilinguismo e nella salvaguardia e promozione delle lingue romancia e italiana;
- focalizzare le misure e i mezzi sugli ambiti prioritari;
- analizzare e attuare nuove misure riguardanti la diaspora e la digitalizzazione, in particolare per il romancio.

## **5. Compiti del beneficiario di aiuti finanziari**

### **5.1. Misure del Cantone per promuovere il plurilinguismo e per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana (art. 17 e 18 lett. a OLing)**

Con l'aiuto della Confederazione, il Cantone dei Grigioni sostiene misure e progetti volti a promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali, oltre che nel settore dell'istruzione, e a salvaguardare le lingue e culture italiana e romancia. Si tratta di misure nei seguenti ambiti:

- servizi di traduzione e terminologia;
- formazione e perfezionamento linguistico e professionale del personale cantonale (incl. docenti) per le questioni concernenti il plurilinguismo;
- promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale;
- progetti di sensibilizzazione del pubblico sul plurilinguismo;
- acquisto e produzione di sussidi didattici per l'insegnamento delle lingue;

- apprendimento di una lingua nazionale tramite l'insegnamento bilingue a tutti i livelli di formazione;
- insegnamento in un'altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli di formazione.

## **5.2. Contributi a progetti di terzi per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana (art. 18 lett. b OLing)**

Con l'aiuto della Confederazione, il Cantone dei Grigioni sostiene progetti di terzi riguardanti la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana. I progetti sostenuti si concentrano sui concetti chiave di sostenibilità, inclusione e innovazione.

## **5.3. Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 19–21 OLing)**

Con l'aiuto della Confederazione, il Cantone dei Grigioni sostiene organizzazioni e istituzioni che svolgono attività sovraregionali di salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana.

Il Cantone dei Grigioni conclude contratti di prestazioni con le organizzazioni e istituzioni. La stipula e il rinnovo dei contratti e la definizione dei contenuti fondamentali avvengono in collaborazione con l'UFC.

Le organizzazioni formulano una strategia, fondata sui concetti di priorità, sostenibilità, partecipazione, innovazione e trasparenza, che definisce le loro attività prioritarie per il successivo periodo.

I rapporti, il programma annuale e il preventivo delle organizzazioni e istituzioni sostenute sono parte del programma annuale rispettivamente del rapporto annuale del Cantone dei Grigioni all'UFC (n. 9). I relativi documenti sono pubblicati dalla Confederazione e dal Cantone secondo il principio della trasparenza. Le organizzazioni promosse definiscono proprie linee guida sulla trasparenza.

### **5.3.1. Lia Rumantscha**

La Lia Rumantscha è l'organizzazione mantello delle persone di lingua romancia e si impegna a favore della salvaguardia e della promozione della lingua e cultura romancia nel Cantone dei Grigioni e nel resto della Svizzera. Rappresenta inoltre gli interessi della minoranza romanciofona.

La Confederazione promuove la Lia Rumantscha principalmente nello sviluppo e rinnovo della lingua, nell'insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia, nell'elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione del romancio e nei compiti di consulenza, mediazione e documentazione.

Il contratto di prestazioni stipulato a valle tra il Cantone dei Grigioni e la Lia Rumantscha stabilisce nello specifico quali sono i compiti dell'organizzazione sostenuti con aiuti finanziari della Confederazione e del Cantone. L'indipendenza politica della Lia Rumantscha quale rappresentante è preservata e si garantisce che l'organizzazione non assuma compiti la cui sovranità sia esclusivamente federale o cantonale.

### **5.3.2. Pro Grigioni Italiano**

La Pro Grigioni Italiano è l'organizzazione mantello della popolazione grigionese di lingua italiana e si impegna a favore della salvaguardia e della promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone dei Grigioni. Rappresenta inoltre gli interessi della minoranza italofona.

La Confederazione promuove la Pro Grigioni Italiano principalmente nell'elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua italiana, nell'edizione di pubblicazioni e nella gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.

Il contratto di prestazioni stipulato a valle tra il Cantone dei Grigioni e la Pro Grigioni Italiano stabilisce nello specifico quali sono i compiti dell'organizzazione sostenuti con aiuti finanziari della Confederazione e del Cantone. L'indipendenza politica della Pro Grigioni Italiano quale rappresentante è preservata e si garantisce che l'organizzazione non assuma compiti la cui sovranità sia esclusivamente federale o cantonale.

### **5.3.3. Chasa Editura Rumantscha**

L'editore letterario Chasa Editura Rumantscha fornisce prestazioni editoriali professionali con l'obiettivo di dare visibilità alla scena letteraria delle regioni romanciofone. D'intesa con la Lia Rumantscha la casa editrice si occupa anche di pubblicare la letteratura per bambini e adolescenti. Le competenze sono definite nel contratto di prestazioni 2021–2024.

### **5.3.4. Fundaziun Medias Rumantschas**

La Fundaziun Medias Rumantschas produce per i media romanci un'offerta di base di notizie in tutte le lingue romance e in Rumantsch Grischun, rafforzando così la mediazione delle informazioni in lingua romancia orale e scritta.

Il contratto di prestazioni con la Fundaziun Medias Rumantschas è sottoscritto in partenariato dalla Confederazione e dal Cantone.

### **5.3.5. Agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS**

L'Agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS gestisce con il sostegno della Confederazione e del Cantone un'offerta in lingua italiana sulle notizie di attualità a livello cantonale e regionale.

## **6. Scadenze per l'adempimento dei compiti**

Il Cantone dei Grigioni si impegna a presentare ogni anno entro il 31 dicembre il suo programma per l'anno successivo, che annovera le attività e i progetti concreti del Cantone e i programmi delle organizzazioni e istituzioni sostenute.

Dopo aver esaminato la documentazione presentata, l'UFC approva il programma entro la fine di aprile dell'anno successivo.

## **7. Oneri e condizioni**

L'aiuto finanziario è vincolato agli oneri e alle condizioni seguenti.

### **7.1 Utilizzo dei mezzi**

L'aiuto finanziario deve essere utilizzato esclusivamente per finanziare le prestazioni secondo il numero 5 del presente contratto di prestazioni. Il beneficiario di aiuti finanziari deve potere dimostrare, in qualsiasi momento, il corretto utilizzo dell'aiuto finanziario.

### **7.2 Obbligo d'informazione**

Il beneficiario di aiuti finanziari è tenuto a informare senza indugio l'UFC di eventuali circostanze che potrebbero influire sull'adempimento del presente contratto (controversie con terzi, cambiamento degli organi direttivi, ecc.).

### **7.3 Diritto sugli appalti pubblici**

Nell'adempimento dei compiti sopra concordati, il beneficiario di aiuti finanziari è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto sugli appalti pubblici del Cantone dei Grigioni eventualmente applicabili e a renderne conto nei suoi rapporti annuali.

### **7.4 Obbligo di menzione dell'UFC**

Il beneficiario di aiuti finanziari è tenuto a menzionare l'UFC quale ente finanziatore su tutti i materiali pubblicitari e i mezzi di comunicazione (comunicati stampa, inviti, prospetti, annunci pubblicitari, manifesti, Internet, rapporti annuali, ecc.). A tale proposito si applica in particolare il promemoria dell'UFC ([www.cultura-svizzera.admin.ch](http://www.cultura-svizzera.admin.ch) > Documentazione > Loghi UFC) nella versione attuale al momento della citazione.

### **7.5 Altri oneri**

Gli aiuti finanziari dell'UFC vanno utilizzati per i compiti secondo il numero 5 del presente contratto. Eventuali eccedenze vanno menzionate nel conto annuale e accantonate a destinazione vincolata.

## **8. Fondi propri / Aiuti finanziari di terzi / Entità e modalità di pagamento degli aiuti finanziari**

### **8.1. Fondi propri**

Il Cantone dei Grigioni partecipa con mezzi propri e per un importo adeguato al finanziamento delle misure secondo il numero 5 e li menziona nel programma e nel conto annuale (incl. preventivo).

### **8.2. Aiuti finanziari di terzi**

Il beneficiario di aiuti finanziari provvede a garantire che gli oneri e le condizioni di altri enti finanziatori non si pongano in contrasto con il presente contratto di prestazioni.

### **8.3. Entità e modalità di pagamento degli aiuti finanziari**

L'UFC si impegna a sostenere il Cantone dei Grigioni nel periodo 2021–2024 con aiuti finanziari per un importo totale di 22 005 400 franchi. Il versamento avviene come segue:

- per il sostegno al Cantone dei Grigioni secondo l'articolo 17 OLing sono computati 250 000 franchi all'anno per il periodo 2021–2024 (credito A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione);

- per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni secondo gli articoli 18–21 OLing, nel piano finanziario della Confederazione sono computati i seguenti contributi (credito A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni):

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Totale</u>
5 206 600	5 263 800	5 281 100	5 253 900	21 005 400 <sup>1</sup>

Gli aiuti finanziari annuali sono versati entro la fine di aprile previa presentazione del rapporto conformemente al numero 9.1 del presente contratto di prestazioni.

L'obbligo di pagamento dell'UFC sottostà all'approvazione del preventivo da parte delle Camere federali. Eventuali tagli di bilancio saranno comunicati al beneficiario di aiuti finanziari con congruo preavviso. In caso di tagli sostanziali, il presente contratto di prestazioni potrà essere eventualmente rinegoziato.

## **9. Strumenti di gestione e di verifica dei compiti**

### **9.1. Rapporto e vigilanza**

#### **9.1.1. Rapporto e controlling**

Unitamente al programma per l'anno successivo, il Cantone dei Grigioni presenta all'UFC un rapporto sull'impiego dei mezzi nell'anno precedente, sui risultati dei progetti conclusi e sullo stato di quelli in corso. Il Cantone dei Grigioni vi specifica se e in che misura:

- ha raggiunto gli obiettivi di cui al numero 4 del presente contratto di prestazioni;
- ha adempiuto ai compiti di cui al numero 5 del presente contratto di prestazioni;
- ha rispettato gli oneri e le condizioni di cui al numero 7 del presente contratto di prestazioni.

#### **9.1.2. Colloqui sui rapporti**

Sulla base del rapporto, ogni anno entro il 31 marzo si svolge almeno un colloquio tra il Cantone dei Grigioni e l'UFC in cui viene discusso in particolare il raggiungimento degli obiettivi e l'adempimento dei compiti sotto il profilo quantitativo e qualitativo. L'UFC verbalizza il colloquio e le eventuali misure fissate.

Il Cantone dei Grigioni organizza inoltre periodicamente colloqui trilaterali e multilaterali tra l'UFC, il Cantone e le organizzazioni sostenute, incentrati soprattutto sulla verifica degli obiettivi sovraordinati e sulle questioni legate alla collaborazione.

### **9.2. Diritto di controllo e all'informazione**

L'UFC ha sempre diritto di controllare e di essere informato sulle attività del beneficiario di aiuti finanziari svolte nel quadro del presente contratto di prestazioni. Oltre agli strumenti di gestione previsti, può richiedere in qualsiasi momento un rapporto orale o scritto su un determinato argomento. L'UFC ha in particolare il diritto di conoscere la situazione finanziaria del beneficiario di aiuti finanziari e di verificare in loco il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti dal presente contratto («controlli in loco»). Può inoltre, in qualsiasi momento, effettuare direttamente o commissionare a terzi un'analisi della situazione finanziaria del beneficiario di aiuti finanziari.

---

<sup>1</sup> Conformemente alla pianificazione finanziaria federale, stato: aprile 2021.

### **9.3. Valutazione esterna dell'aiuto finanziario dell'UFC al Cantone dei Grigioni**

Durante il periodo di durata del contratto di prestazioni va effettuata una valutazione esterna dell'aiuto finanziario concesso dall'UFC al Cantone dei Grigioni, allo scopo di verificare periodicamente l'efficacia delle misure cantonali e delle prestazioni delle singole organizzazioni. L'oggetto, i contenuti e l'organizzazione della valutazione sono definiti congiuntamente dal Cantone dei Grigioni e dall'UFC.

L'incarico è affidato dalla Confederazione a un'impresa esterna e i costi sono sostenuti dall'UFC.

## **10. Inadempimento totale o parziale e recesso**

### **10.1. Inadempimento totale o parziale del beneficiario di aiuti finanziari**

Se, nonostante diffida, il beneficiario di aiuti finanziari non adempie o adempie soltanto parzialmente gli obblighi a lui spettanti, in particolare quelli legati al rapporto e alla vigilanza, l'UFC può revocare l'aiuto finanziario, ridurlo adeguatamente o esigerne la restituzione totale o parziale, incluso un interesse del 5 per cento dal giorno del versamento (art. 28 LSu).

### **10.2. Recesso e adeguamento del contratto di prestazioni**

In caso di recesso dal presente contratto di prestazioni si applica l'articolo 31 in combinato disposto con l'articolo 30 LSu. L'adeguamento del presente contratto è disciplinato dalle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

## **11. Procedura in caso di controversie**

La procedura prevista in caso di controversie tra le parti è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

## **12. Coordinamento**

Per eventuali domande sono disponibili le seguenti persone di contatto:

- per conto del beneficiario di aiuti finanziari: Ivo Berther, responsabile per la Promozione delle lingue, 081 257 48 06, ivo.berther@afk.gr.ch;
- per l'UFC: Clau Dermont, collaboratore scientifico della sezione Cultura e società, 058 467 39 97, clau.dermont@bak.admin.ch.

Luogo / data: \_\_\_\_\_

Luogo / data: \_\_\_\_\_

Per l'UFC:

Per il Cantone dei Grigioni:

\_\_\_\_\_  
Isabelle Chassot  
Direttrice

\_\_\_\_\_  
Jon Domenic Parolini  
Consigliere di Stato

\_\_\_\_\_  
David Vitali  
Responsabile della sezione Cultura e società

\_\_\_\_\_  
Barbara Gabrielli  
Capo dell'Ufficio della cultura